# ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

DECRETO 2 maggio 2019.

Disciplina relativa all'organizzazione ed al funzionamento dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici.

## L'ASSESSORE PER LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITÀ

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 ed, in particolare, l'articolo 2;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; Visto l'articolo 8 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 come modificato dall'articolo 46, comma 2, della legge regionale n. 3/2016 e dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge regionale 26 gennaio 2017, n. 1;

Visto l'articolo 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 ed, in particolare, il comma 3, come modificato dall'art. 2 della legge regionale 26 gennaio 2017, n. 1;

Visto l'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 26 gennaio 2017, n. 1;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 363 del 31 agosto 2017, con la quale è stato apprezzato lo schema di decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, recante "Modalità di organizzazione interna e di funzionamento dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici";

Visto il D.A. 63/Gab del 13 settembre 2017 dell'Assessore regionale per le infrastrutture e per la mobilità;

Visto il D.P.Reg. n. 643/Area 1/S.G. del 29 novembre 2017, con il quale il Presidente della Regione ha nominato l'on. le avv. Marco Falcone Assessore regionale con preposizione all'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità;

Visto l'articolo 1 (Modifiche al Codice dei contratti pubblici) del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici";

Considerato che si rende necessario procedere a modificare il decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità n. 63/Gab del 13 settembre 2017 per adeguarlo all'uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione introdotto dall'art. 40 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e per integrarlo con le disposizioni introdotte dall'art. 1 (Modifiche al Codice dei contratti pubblici) del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici";

Considerato, altresì, che si rende necessario disciplinare le modalità di sorteggio dei soggetti esperti di cui all'art. 8 della legge regionale 12 luglio 2011 e s.m.i. e dell'art. 12 del decreto presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13;

Decreta:

#### Art. 1

## Ambito di applicazione - Definizioni

- 1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici, competente anche all'espletamento delle gare relative a finanza di progetto e concessioni di lavori pubblici, da affidare mediante procedura aperta o ristretta, e da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o con il criterio del minor prezzo.
  - 2. Ai fini del presente decreto si intende:
- a) per "Codice" il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- b) per "Legge regionale" la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e s.m.i.;
- c) per "Articolo 9" l'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 26 gennaio 2017, n. 1;
- d) per "Ufficio" l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici;
- e) per "Commissione di gara" la Commissione di cui all'articolo 9, commi 7 e 9;
- f) per "Commissione giudicatrice" la Commissione di cui all'articolo 9, commi 22 e 24.
- g) per sito informatico istituzionale della Sezione centrale o della sezione territoriale, le corrispondenti pagine *web* presenti nel Portale informativo regionale.

#### Art. 2

Commissioni costituite presso le Sezioni territoriali e la sezione centrale.

Nomina, funzioni e trattamento economico

- 1. I componenti delle Commissioni territoriali di cui all'articolo 9, comma 7, lettera a), assumono il ruolo di presidente della sezione territoriale, quelli di cui all'articolo 9, comma 7, lettera b), assumono il ruolo di vicepresidente della sezione territoriale, e sono nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 12, ai fini dell'istituzione delle Commissioni di cui ai commi 7, 9 e 11. I componenti assicurano il regolare, continuo e quotidiano svolgimento delle gare, che si svolgono senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 9, comma 32, della legge regionale n. 12/2011 e s.m.i., salve le interruzioni previste dalle norme. Sono fatte salve le interruzioni della gara previste dalle norme, gli impegni dei componenti della commissione in altre Commissioni di gare e/o giudicatrici.
- 2. Nel decreto presidenziale di cui al comma 12 dell'articolo 9 è indicato il presidente ed il vice presidente.
- 3. In caso di impedimento del presidente della sezione per giustificati motivi, le funzioni di presidente della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 9, comma 7, sono assunte dal vice presidente.
- 4. I presidenti delle Sezioni territoriali assumono, a rotazione, il ruolo di presidente di turno della Sezione centrale e di vicepresidente, con il criterio già individuato dall'articolo 7 del decreto presidenziale 14 gennaio 2005, n. 1.
- 5. Il criterio con il quale avviene la rotazione, che opera con cadenza bimestrale, già individuato secondo l'ordine fissato nel decreto presidenziale n. 16/Gab del 23 settembre 2005 di nomina dei componenti delle Commissioni è il seguente: Palermo, Catania, Caltanissetta, Messina, Trapani, Agrigento, Enna, Ragusa, Siracusa.
- 6. L'indennità annua lorda di funzione per il presidente ed il vice presidente della sezione territoriale, già fissata

dall'articolo 2 del decreto presidenziale 14 gennaio 2005, n. 1, è determinata, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, rispettivamente in € 40.800,00 ed in € 24.000,00.

#### Art. 3

Ufficio di segreteria tecnico-amministrativa. Nomina e trattamento economico

- 1. L'Ufficio di segreteria, istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 14, costituisce struttura tecnico- amministrativa in relazione alle attività della Commissione, ed in particolare cura la predisposizione degli atti e documenti necessari per lo svolgimento delle sedute della Commissione.
- 2. I dirigenti preposti agli Uffici di segreteria tecnico-amministrativa e quelli in servizio presso i predetti uffici sono scelti in relazione a riconosciute competenze e professionalità in materia di lavori pubblici; in analogia è scelto il personale assegnato tra soggetti che hanno maturato esperienza in materia di lavori pubblici.
- 3. Tutti i soggetti di cui al precedente comma 2, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sono tenuti a presentare una dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui alla legge 27 marzo 2001, n. 97.
- 4. Il trattamento economico accessorio, da corrispondere al personale dell'Amministrazione regionale assegnato all'Ufficio di cui al presente articolo, è stabilito ai sensi dell'articolo 95 del CCRL per il comparto non dirigenziale
- 5. Per il personale regionale con qualifica dirigenziale si applica quanto previsto dall'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
- 6. Per il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni il trattamento economico complessivo non può, comunque, essere inferiore a quello in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.

#### Art. 4

## Adempimenti istruttori Responsabile degli adempimenti di gara

- 1. Per ogni richiesta di espletamento gara, pervenuta all'Ufficio, con le modalità di cui all'articolo 9, comma 19, il dirigente preposto nomina tempestivamente un responsabile degli adempimenti relativi alla celebrazione della gara, con qualifica non inferiore ad istruttore direttivo, il cui nominativo deve essere indicato nel bando, che è responsabile degli adempimenti di gara (RAG) dal momento della ricezione del bando alla conclusione delle attività dell'Ufficio. L'ufficio di RAG è obbligatorio e non può essere rifiutato.
- 2. In particolare, il responsabile degli adempimenti di gara riceve il bando e il disciplinare predisposti dal responsabile del procedimento dell'amministrazione appaltante, corredato almeno della seguente documentazione:
- a) avvenuta attribuzione del CUP (ove previsto) e del CIG della procedura di gara;
- b) modello di dichiarazione da rendersi ai sensi del Protocollo di legalità (Circolare dell'Assessore regionale LL.PP. 31 gennaio 2006, n. 593);
- c) modello del Patto di integrità (articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190);
- d) attestazione del RUP in relazione alla libera disponibilità di aree e immobili necessari ai sensi dell'articolo 31, comma 4, lettera e), del "Codice";

- e) capitolato speciale d'appalto Parte I;
- f) determina dirigenziale a contrarre ed avvio della fase di affidamento dei lavori, nonché di approvazione dello schema di bando e disciplinare di gara;
- g) estremi dell'avvenuta verifica preventiva e validazione del progetto ai sensi del "Codice";
- h) comunicazione relativa all'avvenuto aggiornamento dei prezzi di progetto al Prezzario unico regionale vigente o motivato parere negativo del RUP, fondato sull'assenza di significative variazioni economiche (articolo 10, 3° e 4° comma, della legge regionale);
- i) dichiarazione che, tra le somme a disposizione dell'amministrazione individuate nel quadro economico dell'appalto, sia stato previsto l'importo degli oneri correlati all'insediamento della Commissione, di cui all'articolo 9, comma 29, (caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);
- l) dichiarazione che tra le somme a disposizione dell'amministrazione individuate nel quadro economico dell'appalto sia stato previsto l'importo relativo agli oneri per le pubblicazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente;
- m) indicazione della sezione e della sottosezione dell'Albo degli esperti di cui all'articolo 8, comma 7, della legge regionale, cui fare riferimento per gli adempimenti previsti dall'articolo 9, commi 22, lettera b), e 24 (caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa);
- n) avvenuta stipula della convenzione fra la stazione appaltante ed il CPT competente per territorio, ove prevista:
- o) codice fiscale del RUP per avvio procedura informatica.

Per gli appalti espletati per conto di ARO ed SRR, la documentazione sopra indicata dovrà essere integrata dal piano di intervento corredato dal provvedimento di approvazione del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, del parere della SRR o dimostrazione di formazione del silenzio assenso (nel caso di richiesta avanzata da ARO) e dalla delibera di approvazione da parte dei consigli comunali degli enti interessati; in ogni caso il progetto del servizio deve contenere la documentazione minima prevista dall'art. 23, comma 15, del Codice.

- 3. Il responsabile degli adempimenti di gara verifica preliminarmente la rispondenza del bando e del disciplinare alla normativa vigente ed al bando tipo emanato dall'ANAC ai sensi dell'articolo 71 del "Codice", verifica, altresì, la rispondenza del medesimo alle procedure da adottare in relazione alla tipologia di contratto, ed ai requisiti richiesti ai concorrenti per la partecipazione, e lo trasmette con tempestività all'amministrazione appaltante per la pubblicazione.
- 4. Il responsabile degli adempimenti di gara, ove ravvisi irregolarità o illegittimità del bando, è obbligato, tempestivamente, con apposita nota, a segnalarle al responsabile del procedimento dell'amministrazione appaltante affinché provveda alle necessarie correzioni; il responsabile del procedimento dell'amministrazione appaltante deve riscontrare la nota, entro il termine stabilito dall'articolo 9, comma 19, e ove comunichi che non intende provvedere alle correzioni, ma procedere, comunque, alla pubblicazione, il responsabile degli adempimenti di gara ha l'obbligo di darne segnalazione al Dipartimento regionale tecnico, competente a promuovere le opportune iniziative, ivi compreso l'intervento ispettivo.
  - 5. Ove la richiesta di espletamento della gara non

risulti corredata almeno dei documenti di cui al comma 2 del presente articolo, verrà disposta, a cura dell'Ufficio, la restituzione alla stazione appaltante, affinché la stessa provveda al completamento degli adempimenti amministrativi di competenza, ai sensi del disposto di cui all'articolo 9, comma 19.

- 6. Il responsabile degli adempimenti di gara può motivatamente richiedere ulteriore documentazione necessaria all'esame del bando o, viceversa, proseguire comunque l'istruttoria nelle more del completamento della documentazione elencata al comma 2.
- 7. Relativamente agli appalti di lavori, nelle more dell'emanazione dei bandi tipo da parte dell'ANAC ai sensi dell'articolo 71 del "Codice", le stazioni appaltanti potranno avvalersi degli schemi di bando predisposti dall'Ufficio, previa apposita richiesta.
- 8. Il responsabile degli adempimenti di gara ha il compito di custodire gli atti informatici di gara ed è inoltre responsabile, su disposizione del presidente della Commissione, degli eventuali sub-procedimenti da espletarsi fino alla definizione delle operazioni di gara. I suddetti compiti dovranno essere effettuati tramite piattaforma telematica.

#### Art. 5

## Sedute della Commissione costituita presso la Sezione territoriale

- 1. Le sedute della Commissione della Sezione territoriale sono valide se sono presenti tutti i componenti. Essa adotta le proprie determinazioni a maggioranza.
- 2. All'inizio di ogni semestre, il presidente della Commissione determina con apposito provvedimento il calendario delle sedute ordinarie che deve prevedere almeno 4 sedute settimanali da svolgersi nell'intero arco dell'orario d'ufficio, prevedendo almeno ore 6,30 giornaliere e ore 10,00 il giorno di mercoledì, salva diversa necessità correlata alla eventuale contemporanea partecipazione dei componenti la Commissione in altre commissioni di gara. Il calendario è pubblicato nel sito istituzionale della Sezione territoriale. Il presidente comunica al preposto della Sezione territoriale, che trasmetterà all'UREGA Sezione centrale, ogni circostanza che non consenta l'effettuazione di almeno 4 sedute settimanali di gara.
- 3. Alle sedute partecipa un dipendente in servizio presso l'Ufficio, con qualifica almeno di collaboratore, con funzioni di verbalizzante non componente la Commissione di gara.
- 4. Le sedute della Commissione costituita presso la Sezione territoriale sono pubbliche.
- 5 Con apposito provvedimento il presidente, nei casi previsti dall'articolo 9, comma 8, costituisce una seconda Commissione di gara ai sensi del comma 9 del medesimo articolo.

## Art. 6

Sedute della Commissione presso la Sezione centrale. Sorteggi per la designazione dei componenti delle Commissioni per l'aggiudicazione delle gare da affidare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. Le sedute della Commissione della Sezione centrale, costituita ai sensi dell'articolo 9, comma 11, sono valide se sono presenti tutti i componenti, e si svolgono presso la sede della Sezione centrale. Essa adotta le proprie determinazioni a maggioranza.

2. All'inizio di ogni semestre, il presidente della Commissione determina con apposito provvedimento il calendario delle sedute ordinarie che deve prevedere almeno 4 sedute settimanali, da svolgersi nell'intero arco dell'orario d'ufficio, prevedendo almeno ore 6,30 giornaliere e ore 10,00 il giorno di mercoledì salva diversa necessità correlata alla eventuale contemporanea partecipazione dei componenti la Commissione in altre commissioni di gara.

Il calendario è pubblicato nel sito istituzionale della Sezione centrale.

- 3. Alle sedute partecipa un dipendente in servizio presso l'UREGA della Sezione centrale con qualifica almeno di collaboratore, con funzioni di verbalizzante non componente la Commissione di gara.
- 4. Le sedute della Commissione della Sezione centrale sono pubbliche.
- 5. Nei casi di appalti di lavori pubblici, di finanza di progetto e di concessione di lavori pubblici da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il presidente di turno provvede ad effettuare i sorteggi pubblici dei componenti della Commissione giudicatrice di cui all'articolo 9, comma 22, lettere a) e b), e comma 24 nei casi ivi previsti, con le modalità di cui al comma 23. A tal fine gli Uffici delle Sezioni territoriali procedono ad inoltrare alla Sezione centrale le richieste di sorteggio entro la data ultima di ricezione dei plichi indicata nel bando.
- 6. Nelle gare di competenza della Sezione centrale, qualora vengano interessati territori appartenenti ai due diversi Comprensori territoriali, di cui all'art. 9, comma 23, il sorteggio dei componenti la Commissione giudicatrice, di cui alle lett. a) e b) del comma 22, viene effettuato dal presidente di turno della Sezione centrale, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 22 e 23, tra tutti gli iscritti nei rispettivi albi di ambedue i Comprensori territoriali.
- 7. Il presidente di turno, con apposito provvedimento, pubblicato nel sito istituzionale della Sezione centrale, fissa la data per il sorteggio, da svolgersi entro sette giorni lavorativi, esclusi i sabati ed i festivi, dalla data ultima di ricezione dei plichi, presso la sede della sezione territoriale del presidente di turno.
- 8. Nei casi di appalti indicati al comma 30 dell'articolo 9, si procede ai sensi dei precedenti commi 5 e 6, sino alla concreta attivazione dell'albo previsto dall'articolo 78 del "Codice".

### Art. 7

# Sorteggio pubblico dei componenti della Commissione giudicatrice

- 1. Il sorteggio pubblico è effettuato a cura del presidente di turno della Sezione centrale, presso la sede della propria Sezione territoriale, alla presenza di un dipendente dell'UREGA della Sezione territoriale medesima con qualifica almeno di collaboratore nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 23. Il dirigente del servizio è onerato di richiedere all'UREGA Sezione centrale la presenza di un testimone da designare tra i funzionari del Dipartimento regionale tecnico. Il presidente può delegare il vicepresidente all'effettuazione del sorteggio.
- 2. Nelle more dell'attivazione della piattaforma telematica si provvederà con il sorteggio in due fasi come appresso indicato:
- a) attingendo da un'urna trasparente i nominativi, o i numeri corrispondenti ai nominativi, dei soggetti, titolare

e supplente, fra i componenti di cui all'articolo 9, comma 22, lettera a), che non siano già impegnati in due commissioni giudicatrici di competenza dell'Ufficio, inseriti in bussolotti o trascritti su fogli di carta di identica dimensione ed allo stesso modo piegati in modo che non vi sia alcuna differenza fra gli stessi alla vista;

- b) con le stesse modalità si procede per il componente, titolare e supplente, di cui all'articolo 9, comma 22, lettera b) e nei casi di cui al comma 24;
- c) nel caso di indisponibilità del componente titolare, di cui alle precedenti lettere a e b, si insedia il componente supplente e si procede a nuovo sorteggio per l'individuazione di un altro componente supplente.
- 3. La Sezione centrale cura l'aggiornamento dell'Albo istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 22, ed il monitoraggio delle gare in corso di espletamento per le finalità di cui al comma 23 del medesimo articolo.
- 4. Ultimato il sorteggio viene redatto un verbale delle operazioni.
- 5. Terminate le operazioni di sorteggio, il presidente di turno ne comunica l'esito a mezzo PEC a tutti i componenti, specificando che l'impegno previsto sarà di regola non inferiore a 4 sedute settimanali, salva diversa necessità correlata alla eventuale contemporanea partecipazione dei componenti in altre commissioni di gara.
- 6. I componenti tecnici esterni all'amministrazione entro il termine perentorio di tre giorni lavorativi, esclusi i sabati ed i festivi, trascorsi i quali l'incarico si intende non accettato, devono riscontrare la comunicazione di cui al comma precedente.
- 7. Il presidente di turno, acquisite le accettazioni di cui al comma precedente, e le dichiarazioni di cui all'articolo 9, comma 25, con apposito provvedimento costituisce la Commissione giudicatrice.
- 8. Il provvedimento di costituzione della Commissione giudicatrice viene trasmesso all'Ufficio della Sezione territoriale competente e pubblicato nei siti istituzionali della stazione appaltante e della Sezione territoriale competente, unitamente ai curricula dei componenti.
- 9. Il presidente di turno ha l'obbligo di concludere il procedimento di designazione dei componenti della Commissione giudicatrice, anche qualora gli adempimenti consequenziali si protraggano oltre la scadenza del bimestre di riferimento.

## Art. 8

## Compensi e rimborsi

- 1. È dovuto il rimborso delle spese debitamente documentate, concernenti la trasferta, sostenute dai componenti di cui all'articolo 9, comma 22, lettere a) e b). Le somme relative ai compensi di cui all'articolo 9, commi 26 e 27, ed ai rimborsi delle spese, sono previsti in misura congrua nel quadro economico dell'appalto fra le somme a disposizione dell'amministrazione.
- 2. In caso di subentro dei componenti supplenti di cui all'articolo 9, comma 22, il compenso spettante al titolare ed al supplente è determinato, su proposta del dirigente preposto all'Ufficio della Sezione territoriale competente, con provvedimento del dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 9, comma 28.
- 3. Conclusi i lavori della commissione di gara con la trasmissione della proposta di aggiudicazione alla stazione appaltante, questa dovrà procedere alla liquidazione dei compensi e al rimborso delle spese debitamente docu-

mentate, entro 30 giorni dalla presentazione, da parte dei componenti la commissione indicati ai commi 1 e 2, della documentazione giustificativa.

#### Art. 9

## Procedimento di gara da aggiudicare con il criterio del minor prezzo

- 1. Nel caso di richiesta di espletamento di una gara da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 9, comma 21, il dirigente preposto all'Ufficio della Sezione territoriale competente nomina il responsabile degli adempimenti di gara, che procede ai sensi del precedente articolo 4.
- 2. La gara è espletata dalla Commissione costituita presso la Sezione territoriale competente e si svolge senza soluzione di continuità, salve le interruzioni previste dalla legge.
- 3. Alle sedute pubbliche della Commissione di gara partecipa un dipendente in servizio presso l'Ufficio della Sezione territoriale competente con qualifica almeno di collaboratore, con funzioni di verbalizzante non componente la Commissione di gara.
- 4. La gara è espletata nella seduta stabilita nel bando di gara. Eventuale differimento motivato è reso noto ai partecipanti mediante comunicazione pubblicata nei siti istituzionali della stazione appaltante e della Sezione territoriale competente.
- 5. La Commissione, aperti i plichi ricevuti, verifica la documentazione amministrativa prodotta, procede ai sensi dell'articolo 83 del "Codice" (soccorso istruttorio).
- 6. Ultimate le operazioni di cui al comma precedente, la Commissione procede all'ammissione ed esclusione dei concorrenti, all'esito dei soccorsi istruttori e dispone la trasmissione dei verbali e della necessaria documentazione al RUP per gli adempimenti di cui agli articoli 29, comma 1, 76, comma 2 *bis* e 5 del "Codice" per gli adempimenti di competenza. Nella stessa seduta il presidente fissa la data, successiva di almeno cinque giorni, per l'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche.
- 7. Le decisioni della Commissione sull'ammissione o esclusione dei concorrenti sono prese a maggioranza, prescindendo dalla funzione dei componenti.
- 8. La Commissione redige un verbale delle operazioni di gara nel quale, a conclusione della procedura, viene formulata la proposta di aggiudicazione, che viene rimessa per via telematica alla stazione appaltante entro giorni due, unitamente ai verbali di gara, per il successivo provvedimento di aggiudicazione e le comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5, del "Codice". Il RAG a conclusione delle operazioni di gara abilita il RUP all'accesso di tutti gli atti di gara, con contestuale comunicazione elettronica, per i successivi adempimenti.

### Art. 9 - Bis

Procedimento di gara art. 36, comma 5, Codice dei contratti pubblici (decreto legge 18 aprile 2019, n. 32)

1. Nel caso di richiesta di espletamento di una gara ai sensi dell'art. 36, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, il presidente della Commissione di gara costituita presso la Sezione territoriale competente o presso la Sezione centrale, per le gare di competenza di quest'ultima, nella seduta stabilita nel bando di gara, prima dell'apertura delle offerte economiche, procede al sorteggio dei concorrenti ai fini della verifica, a campione, circa il

possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità e di capacità degli offerenti di cui all'art. 83 del "Codice" e fissa la data, successiva di almeno cinque giorni, per l'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa del concorrente che ha prodotto la migliore offerta e dei concorrenti sorteggiati.

- 2. Successivamente la Commissione di gara procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche e, al fine di definire la graduatoria per la proposta di aggiudicazione, procede alla determinazione della soglia di anomalia secondo quanto statuito dall'art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter, del "Codice", in presenza di almeno cinque offerte, e all'esclusione automatica nei casi di cui all'art. 97, comma 8, del "Codice".
- 3. Nella data fissata per l'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa la Commissione di gara, tramite il presidente, procede all'apertura dei plichi e al controllo della documentazione prodotta dal concorrente che ha presentato la migliore offerta e dei concorrenti sorteggiati e procede ai sensi dell'art. 83 del "Codice" (soccorso istruttorio).
- 4. Ultimate le operazioni di cui al comma precedente, la Commissione procede all'ammissione ed esclusione dei concorrenti all'esito di detta verifica e dispone la trasmissione dei verbali di gara e della necessaria documentazione al RUP per gli adempimenti di cui all'art. 29 comma 1 e art. 76, comma 2 bis e 5, del "Codice". Nel caso in cui nessun concorrente venga escluso dalla gara, nella stessa seduta la Commissione procede alla proposta di aggiudicazione.
- 5. Nel caso in cui, all'esito delle verifiche di cui sopra, un concorrente venga escluso dalla gara, la Commissione procede ai sensi dell'art. 36, comma 5, del "Codice", a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all'art. 97 e a riformulare la nuova proposta di aggiudicazione.
- 6. Si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 9, commi 1-2-3-4-7-8- in quanto compatibili.

# Art. 10

Procedura di gara per l'aggiudicazione degli appalti di lavori, finanza di progetto e concessione di lavori pubblici con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

- 1. Nel caso di richiesta di espletamento di una gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione di gara procede ai sensi dell'articolo 9, comma 20, nel giorno fissato nel bando di gara, all'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa, secondo le modalità stabilite dal precedente articolo 9, commi 1, 2, 3, 4 e 5.
- 2. A conclusione delle operazioni di cui al comma precedente, la Commissione di gara consegna al responsabile degli adempimenti di gara i plichi in formato elettronico, contenenti l'offerta tecnica ed economica dei concorrenti ammessi, affinché provveda a rimetterli alla Commissione giudicatrice.
- 3. Il presidente della Commissione giudicatrice, ricevuta la comunicazione di conclusione delle operazioni di competenza della Commissione di gara da parte del responsabile degli adempimenti di gara, fissa immediatamente la data della prima seduta pubblica e il calendario delle successive sedute tenendo conto della necessità di rispettare, in base al numero di concorrenti ammessi, i termini di conclusione delle operazioni di cui all'art. 9, comma 26. Il numero delle sedute settimanali previste di

regola non può essere inferiore a quattro, da svolgersi nell'intero arco dell'orario d'ufficio, prevedendo almeno ore 6,30 giornaliere e ore 10,00 il giorno di mercoledì, salva diversa necessità correlata alla eventuale contemporanea partecipazione dei componenti la Commissione giudicatrice in altre commissioni di gara.

- 4. La Commissione giudicatrice si insedia nella prima seduta pubblica e procede, per i soli concorrenti ammessi, all'apertura dei plichi in formato elettronico, contenenti l'offerta tecnica, ricevuti dal responsabile degli adempimenti di gara, al riscontro degli atti ivi contenuti, alla loro elencazione, ed alla verifica della rispondenza degli stessi alle prescrizioni del bando e del disciplinare di gara.
- 5. Alle sedute pubbliche della Commissione partecipa un dipendente in servizio presso l'Ufficio della Sezione territoriale competente con qualifica almeno di collaboratore, con funzioni di verbalizzante non componente la Commissione giudicatrice.
- 6. In successive sedute riservate la Commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte tecniche e, ultimate tali operazioni, viene fissata la seduta pubblica, la cui ora e data è comunicata ai concorrenti ammessi, per l'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche, l'attribuzione dei punteggi relativi e la formazione della graduatoria.
- 7. Qualora una o più offerte risultino anomale, ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del "Codice", la Commissione giudicatrice richiede le relative giustificazioni, ai sensi del comma 5 dell'articolo 97 e ne dà comunicazione al responsabile unico del procedimento.
- 8. Il responsabile unico del procedimento, ricevute le giustificazioni, procede, ai sensi dell'articolo 97 del "Codice", alla valutazione delle stesse, avvalendosi, ove lo ritenga, dell'ausilio della Commissione giudicatrice. Al termine della valutazione delle giustificazioni, il RUP anche nel caso si sia avvalso della Commissione giudicatrice, adotta specifico provvedimento in ordine alla congruità dell'offerta valutata trasmettendolo in via telematica alla commissione giudicatrice.
- 9. La Commissione giudicatrice, conclusi i lavori, trasmette alla Commissione di gara un verbale contenente l'esito della valutazione delle offerte, ai sensi dell'articolo 9, comma 25.
- 10. La Commissione di gara formula la proposta di aggiudicazione che viene trasmessa alla stazione appaltante per il successivo provvedimento di aggiudicazione e le comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5, del "Codice". Il RAG a conclusione delle operazioni di gara abilita il RUP all'accesso di tutti gli atti di gara, con contestuale comunicazione elettronica, per i successivi adempimenti.

## Art. 11

Espletamento di gara mediante procedura ristretta

- 1. Nel caso di richiesta di espletamento di una gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa mediante procedura ristretta, il dirigente preposto all'Ufficio della Sezione territoriale competente, ricevuta la richiesta corredata dell'avviso di indizione di gara di cui all'articolo 61 del "Codice" e dell'ulteriore documentazione indicata dal precedente articolo 4, comma 2, nomina il responsabile degli adempimenti di gara che procede ai sensi del medesimo articolo 4.
- 2. Il responsabile degli adempimenti di gara riceve i plichi in formato elettronico contenenti la documentazione amministrativa prevista nell'avviso pubblicato dalla

stazione appaltante e ne dà comunicazione al presidente della Commissione di gara che nella data e ora fissata per la seduta pubblica ne procede all'apertura.

- 3. Alle sedute pubbliche della Commissione partecipa un dipendente in servizio presso l'Ufficio della Sezione territoriale competente con qualifica almeno di collaboratore, con funzioni di verbalizzante non componente la Commissione.
- 4. La Commissione seleziona i candidati da invitare, fra quelli che risultano possedere i requisiti richiesti, secondo quanto previsto nell'avviso di gara e nella determina a contrarre della stazione appaltante, e trasmette al RUP la documentazione necessaria per le verifiche di cui all'articolo 81.
- 5. Ultimate le operazioni di cui al comma precedente, il responsabile degli adempimenti di gara provvede, con apposito invito, assegnando un termine in conformità a quanto previsto dall'articolo 61 del "Codice", a richiedere agli operatori economici individuati, la trasmissione della seguente documentazione:
  - a) offerta tecnica;
  - b) offerta economica;
- c) cauzione e dimostrazione del pagamento del contributo ANAC.
- 6. La documentazione di cui al comma precedente, in formato elettronico, tramite piattaforma telematica, deve essere rimessa nei termini assegnati all'Ufficio della Sezione territoriale competente.
- 7. La Commissione giudicatrice procede ai sensi del precedente articolo 10.

#### Art. 12

### Proposta di aggiudicazione

1. La proposta di aggiudicazione, trasmessa per via telematica alla stazione appaltante, è soggetta a verifica ed approvazione nei termini e con le modalità previste dagli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1, del "Codice".

## Art. 13

Modalità di sorteggio dei soggetti esperti ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e s.m.i. e dell'art. 12 del decreto presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13

1. Il presidente della Sezione territorialmente competente, ricevuta la richiesta della stazione appaltante in ordine al sorteggio degli esperti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e s.m.i., procede all'individuazione fra gli iscritti all'albo di cui al comma 7, selezionando i componenti fra coloro la cui iscrizione all'albo professionale rientri nel comprensorio Sicilia occidentale (Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta) o Sicilia orientale (Messina, Catania, Siracusa, Ragusa, Enna), in relazione alla provincia di appartenenza della stazione appaltante.

### Art. 14

## Disposizioni finali

1. Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto di questo Assessorato n. 63/Gab del 13 settembre 2017 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nei siti istituzionali dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

Palermo, 2 maggio 2019.

FALCONE